

Prot. CC/mb/2018/230

Vigevano, 31 luglio 2018

Spett.le ditta

**OGGETTO: LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE DA 16 M<sup>3</sup> (CIG 75.86.89.14.83).**

In esecuzione a quanto previsto nella Determinazione dell'Amministratore Unico n. 64 del 18/06/2018 ASM - Impianti e Servizi Ambientali s.p.a. esperirà una procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per selezionare l'operatore economico cui affidare la fornitura di cui all'oggetto.

L'offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Con la presente si invita codesta ditta, a presentare offerta per l'affidamento della fornitura di n. 1 autocompattatore posteriore da 16 m<sup>3</sup>.

Codesta Ditta dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di Invito, nel Capitolato e nella documentazione allegata, e spedirla, nei tempi e con le modalità di seguito indicate, unitamente al modello di domanda, autodichiarazione/DGUE e di offerta economica.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione in ragione dell'assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, la concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e dal capitolato speciale d'appalto, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

### 1. OGGETTO DELL'APPALTO

La fornitura riguarda un mezzo da destinarsi alla raccolta rifiuti porta a porta manuale o con cassonetti da 1100 e da 1700 litri. Deve avere le seguenti caratteristiche:

- autotelaio marca IVECO modello ML 180E25/P o equivalente, passo non oltre i 3690 mm, alimentazione diesel, omologazione Euro 6, potenza non meno di 250 CV, cambio automatico;
- allestimento con attrezzatura di compattazione a pala per la raccolta di rifiuti solidi urbani, con cassone di capacità utile, cassone più tramoggia, pari a circa 16 m<sup>3</sup>. Altezza di carico non oltre

1400 millimetri a spondina abbassata, possibilità di aggancio di bidoni carrellati da 120/240/360 litri e cassonetti da 1100 e da 1700 litri con attacco DIN.

La fornitura, nei limiti consentiti dalle migliori tecnologie, dovrà essere di sicura affidabilità e consentire tempi veloci di lavoro, buona capacità di carico, funzionamento silenzioso a termini della normativa vigente.

La Società committente richiederà prova gratuita dimostrativa presso la propria sede con autoveicolo attrezzato analogo a quello oggetto del presente Capitolato. Ciò anche per consentire la verifica in campo dell'adeguatezza dimensionale all'interno del Centro Storico di Vigevano.

La non disponibilità alle suddette prove comporterebbe l'esclusione dalla procedura di gara.

**L'autocompattatore, pena l'esclusione dalla procedura, oltre a quanto indicato precedentemente, dovrà avere caratteristiche e dotazioni riportate nel capitolato speciale allegato e parte integrante della presente lettera di invito.**

Il capitolato speciale, e gli ulteriori documenti a corredo del presente invito vengono inviati unitamente al presente invito.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante tramite PEC all'indirizzo [acquisti@pec.asmisa.it](mailto:acquisti@pec.asmisa.it) entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità. **Le informazioni e i chiarimenti verranno pubblicati, a beneficio di tutti i concorrenti e omettendo l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta, sul sito internet dell'Ente [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) nella apposita sezione dedicata ai bandi e concorsi almeno 6 giorni prima della scadenza delle offerte.**

Categoria: forniture

CPV: 34.14.45.12-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

CIG: 75.86.89.14.83.

Ulteriori specifiche nel capitolato speciale d'appalto.

## **2. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

**L'importo convenzionale dell'appalto è stimato in Euro 130.000,00 oltre IVA.**

**Gli oneri alla sicurezza sono pari a 0,00.**

La fornitura dell'autocarro completo, messo a punto, funzionante e collaudato, dovrà essere effettuata a cura ed onere del Fornitore, presso la sede della Società committente, la quale si farà carico dell'immatricolazione e dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

**Vincolo/Validità dell'offerta:** 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte.

**Modalità di finanziamento e pagamento:** fondi di bilancio della stazione appaltante

## **3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

asm impianti e servizi ambientali s.p.a. - V.le Petrarca 68 - 27029 Vigevano Cod.Fisc. e P.IVA 02071890186 rea 243257  
Cap. Soc. € 1.075.000,00 i.v. Tel +39 0381 697211 - fax +39 0381 82794 [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) - [asmisa@asmisa.it](mailto:asmisa@asmisa.it)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016.

#### ➤ REQUISITI DI ORDINE MORALE E GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

**1. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:**

- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Costituisce altresì motivo di esclusione - con riferimento ai soggetti dinanzi indicati - la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri;
- h) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- i) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- j) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- k) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., qualora sussistano relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione, in tal caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia;

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

6. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

#### ➤ REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:

- I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività analoga a quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Tale iscrizione deve essere posseduta ed efficace alla data di presentazione dell'offerta.

#### ➤ REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE di cui all'art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Si richiede la dimostrazione della solidità economico-finanziaria comprovata da:

- Dichiarazioni (in originale) di almeno DUE istituti bancari con le quali si attesta di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi" (TALI DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA BUSTA 'A' DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)
- aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto del presente avviso per un importo di FATTURATO SPECIFICO MINIMO di almeno Euro 130.000,00 nel triennio antecedente (anni 2015-2016-2017) per conto di Comuni o Soggetti Gestori pubblici o privati specificando il nominativo del committente, indicazione se pubblico o privato, sede, importo, data esecuzione della fornitura al netto dell'I.V.A. Il requisito deve riferirsi esclusivamente le forniture eseguite con buon esito (regolare esecuzione).

*(TALE DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE INDICATA NEL MODELLO DGUE NELLA SEZIONE APPOSITA ALLEGANDO GLI ORIGINALI DELLE CERTIFICAZIONI DI BUON ESITO)*

In ogni caso **si** applica l'art. 86 comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti, previsti dalla presente lettera di invito, sono dichiarati in sede di partecipazione attraverso la compilazione del DGUE; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **3.1 Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento**

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega 1) una dichiarazione sottoscritta dall' impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di 2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica 3) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

### **3.2 Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzie definitive**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad **€. 2.600,00** (Euro duemilaseicento/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

#### **- CAUZIONE:**

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi, l'importo deve essere versato presso il conto corrente bancario di **ASM ISA S.p.A. – Banca CARIPARMA & PIACENZA s.p.a. sede Vigevano IBAN: IT 98 V 06230 23000 000030829075** (indicando quale casuale l'oggetto della gara e indicando il codice CIG).

#### **- FIDEIUSSIONE:**

La garanzia fideiussoria - a scelta dell'appaltatore - può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente clausola non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nei tempi e con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, dovrà altresì, porre in essere una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione per i massimali indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione deve pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 12.00 del giorno 07 SETTEMBRE 2018**, presso la sede di ASM – Impianti e Servizi Ambientali s.p.a. (viale Petrarca n. 68 - 27029 VIGEVANO) Ufficio Protocollo (orari di apertura: lun-gio 9.00 – 12.00 / 14.30 – 16.30 il venerdì: 09.00 – 12.00); è altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra. In tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.

Il plico dovrà essere debitamente chiuso e sigillato e dovrà recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura **"NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE DA 16 M<sup>3</sup>". – CIG 75.86.89.14.83.**

In caso di concorrenti partecipanti in forma aggregata deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsì.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

I plichi devono contenere al loro interno TRE buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

**"A – Documenti Amministrativi";**

**"B – Offerta Tecnica";**

**"C – Offerta Economica".**

**NELLA BUSTA «A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI»** devono essere inseriti i seguenti documenti:

**1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** redatta in lingua italiana, in bollo (redatta preferibilmente secondo il Modello Allegato A), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

**2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** (come da Modello Allegato B) secondo il modello reso noto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e seguendo le Linee guida n. 3 del 18/07/2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GU Serie Generale n.170 del 22-7-2016).

*Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nella Lettera d'Invito a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016.*

*Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.*

*In tutti i casi in cui più persone siano membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, che dovrà firmare il DGUE in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, come segue:*

- *titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;*
- *tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;*
- *tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vicepresidente,*
- *i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- *i procuratori speciali, se muniti di poteri decisionali;*
- *tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, limitatamente all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs n. 50/2016.*

*Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici.*

N.B.

*L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.*

*L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.*

**3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** (redatta preferibilmente secondo il Modello Allegato B), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed

assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);
- e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
- g) di non rientrare nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscritto/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

#### **4) (SE DEL CASO) DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.**

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al precedente punto sub 2) debitamente compilata e firmata dai soggetti interessati con le informazioni richieste; 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

**5) (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITO)** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

**6) (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITO)** Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

**7) GARANZIA PROVVISORIA** pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad €. 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.2 e all'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016.

**8) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

**9) CAPITOLATO D'APPALTO** sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante ad integrale accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute;

**10) PASS OPERATORE ECONOMICO**. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5 e 6 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti attraverso il sistema AVCPass; la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

**11) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ / PATTO D'INTEGRITÀ** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art.

45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Il documento è liberamente scaricabile dal sito aziendale [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) nella sezione 'società trasparente' / disposizioni generali / Piano di prevenzione della corruzione, piano di trasparenza e integrità.

(si consiglia di stamparlo fronte retro e più pagine per facciata)

**12) Dichiarazioni (in originale) di almeno DUE istituti bancari** con le quali si attesta di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi";

**13) ORIGINALI DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE** che attestino di aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto del presente avviso per un importo di FATTURATO SPECIFICO MINIMO di almeno Euro 130.000,00 nel triennio antecedente (anni 2015-2016-2017) per conto di Comuni o Soggetti Gestori pubblici o privati specificando il nominativo del committente, indicazione se pubblico o privato, sede, importo, data esecuzione della fornitura al netto dell'I.V.A. Il requisito deve riferirsi esclusivamente le forniture eseguite con buon esito (regolare esecuzione).

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO:**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

\*\*\*\*

La **BUSTA «B – OFFERTA TECNICA»** dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta (redatta in conformità all'allegato D) redatta in lingua italiana.

L'**OFFERTA TECNICA** dovrà essere idonea a descrivere dettagliatamente la fornitura, specificando le principali caratteristiche e saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, soltanto le proposte che descrivano:

- a) **PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE;**
  - comodità ed efficacia operativa
  - qualità dei materiali e dei componenti adottati
  - facilità di manutenzione

b) ASSISTENZA POST-VENDITA;

Si richiede che nella busta contenente l'offerta tecnica venga anche inserita in originale la dichiarazione dell'officina individuata che si impegna a prestare assistenza al mezzo nei confronti di asm isa s.p.a..

Qualora l'officina non fosse di proprietà, ma autorizzata, allegare dichiarazione dei legali rappresentanti di entrambe attestante che tale rapporto esiste da almeno due anni.

INOLTRE è gradito l'inserimento di depliant, schede tecniche e quant'altro materiale utile alla descrizione dettagliata della fornitura.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta "B - Offerta tecnica" devono essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà dichiarare, adeguatamente motivando, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

\*\*\*\*

Nella busta "**C - OFFERTA ECONOMICA**" che dovrà essere ben chiusa, sigillata, non trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura a garanzia della stessa, pena l'esclusione, dovrà contenere, a pena di esclusione una dichiarazione d'offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Tale dichiarazione in carta legale, oppure su carta resa legale con marca da bollo da € 16,00, redatta in conformità all'allegato E del presente disciplinare titolato "Modulo dell'offerta", ed in lingua italiana, dovrà contenere:

**A) misa.it.**

gara al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

La percentuale di ribasso dovrà essere espressa fino alla terza cifra decimale in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni.

**B)** Dichiarazione attestante i costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016; Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Non sono ammesse, a pena di esclusione:

- Offerte in aumento;
- Offerte contenenti riserve e/o condizioni;
- Offerte parziali o, alternative o non unicamente determinabili.

## 5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La valutazione delle offerte terrà conto della convenienza economica, della qualità, del valore tecnico dei materiali utilizzati, della semplicità d'uso dell'attrezzatura proposta, della semplicità manutentiva, delle garanzie di sicurezza e protezione, ecc..., dell'assistenza post-vendita.

Per la valutazione delle offerte l'Amministrazione si avvarrà di apposita Commissione Giudicatrice che individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle ammesse alla gara con i criteri sotto indicati.

**L'autocompattatore, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà avere caratteristiche e dotazioni riportate nel capitolato speciale allegato e parte integrante della presente lettera di invito.**

La Commissione attribuirà a ciascuna offerta ammessa e per ciascun elemento di valutazione, un punteggio variabile fino al massimo del valore qui di seguito indicato:

- c) **PREZZO: PUNTI 30;**
- d) **PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: PUNTI 50;**
- e) **ASSISTENZA POST-VENDITA: PUNTI 20;**

Risulterà aggiudicataria l'Impresa che avrà totalizzato il MAGGIOR punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio.

### Prezzo offerto

Ai fini della determinazione del coefficiente del prezzo la commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula:

$$X = \frac{Pi * 30}{PO}$$

Dove:

X = coefficiente totale attribuito al concorrente da valutare;

Pi = prezzo più basso in gara;

30 = coefficiente di ponderazione attribuito al prezzo;

PO = prezzo offerto dal concorrente da valutare.

### Prestazioni e caratteristiche costruttive

Il punteggio da attribuire al fattore "prestazioni e caratteristiche costruttive" verrà valutato sulla scorta delle proposte tecniche dei concorrenti ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica, tenendo conto della rispondenza del prodotto alle specifiche del capitolato ed alle soluzioni adottate per migliorare la funzionalità, l'affidabilità, la robustezza, la manutenzionabilità e l'ergonomicità.

I punteggi saranno attribuiti in base ai seguenti parametri:

- comodità ed efficacia operativa: max. 30 punti
- qualità dei materiali e dei componenti adottati: max. 10 punti,
- facilità di manutenzione: max. 10 punti.

### Assistenza post-vendita

Il punteggio da attribuire al fattore "assistenza post-vendita" sarà valutato dando valenza alla distanza dell'officina di proprietà indicata rispetto alla sede della stazione appaltante:

- Officina di proprietà posta oltre i 100 km = punti 0
- Officina di proprietà posta oltre 50 km ed entro 100 km = punti 10
- Officina di proprietà posta entro 50 km = punti 20

Qualora l'officina non fosse di proprietà, ma autorizzata (allegare in tal caso dichiarazione dei legali rappresentanti di entrambe che tale rapporto esiste da almeno due anni), si assegnerà il seguente punteggio:

- Officina autorizzata posta oltre i 100 km = punti 0
- Officina autorizzata posta oltre 50 km ed entro 100 km = punti 5
- Officina autorizzata posta entro 50 km = punti 10

**La somma dei punteggi relativi al prezzo, alle prestazioni e caratteristiche costruttive, alla garanzia, all'assistenza post-vendita (a + b + c), determina il punteggio totale attribuito.**

La Commissione escluderà le offerte che non rispettano le condizioni tecniche ed operative indicate nel capitolato speciale.

La valutazione delle offerte anomale verrà effettuato ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.

Resta inteso che non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad offerte relative ad altro appalto; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà tenuto in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

La Società committente si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta i Fornitori concorrenti si impegnano all'accettazione delle disposizioni contenute nel presente documento.

#### 6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata a mezzo pubblicazione sul sito informatico [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) nella sezione "bandi gare e appalti" e/o tramite pec almeno tre giorni prima della data fissata ed avrà luogo presso la sede di VIGEVANO (PV) in Viale Petrarca, 68 - PIANO PRIMO – Sala Consiglio di amministrazione. Nella stessa Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi (salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche) e le successive eventuali sedute pubbliche, avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima e tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti alla procedura verranno rese note sia mediante avviso pubblico sul sito istituzionale della ASM ISA <http://www.asmisa.it>.

Personne autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: I rappresentanti legali dei partecipanti o persone da questi delegati (muniti di specifica delega corredata da documento di riconoscimento da sottoporre al Presidente della Commissione/ Seggio di gara/RUP).

1. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà, in seduta pubblica - a cura di apposito Seggio di gara presieduto dal RUP - a:

- Verificare ed aprire i plichi generali ricevuti nei termini di ricezione delle offerte, e, successivamente, procedere all'apertura della Busta "A – Documenti amministrativi".
- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e di quanto previsto nel disciplinare di gara.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, verrà effettuata la pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad eccezione riservato dove sono disponibili i relativi atti.

2. Ciò fatto, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la data di presentazione delle offerte, procederà - sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse - all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.

3. Successivamente la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta pubblica, procederà – in tale sede - alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C – Offerta economica".

4. Quindi la Commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

In presenza di eventuale parità si procederà ad aggiudicare all'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

5. Si procederà, infine, a verificare la presenza di offerte anomale applicando l'art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata.

Per il calcolo della soglia di anomalia verrà presa in considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore.

6. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

7. Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario.

8. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione appaltante.

10. Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

## 7. ALTRE INFORMAZIONI

- Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.
- Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D. Lvo n. 50/16.
- I pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Ai sensi dell'art. 110 del D. Lvo n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D. Lvo n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei servizi per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno, la segnalazione all' ANAC e l'incameramento della cauzione provvisoria. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede

di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

- Responsabile Unico del Procedimento : Ing. Carlo G. Cocino - Responsabile Tecnico Servizi Ambientali
- *Informazioni- chiarimenti di natura procedurale/amministrativa potranno essere richiesti a:*
  - Ufficio Contratti-Acquisti tel. 0381-697.232 - e-mail: [acquisti@asmvigevano.it](mailto:acquisti@asmvigevano.it) oppure tramite pec al seguente indirizzo: [acquisti@pec.asmisa.it](mailto:acquisti@pec.asmisa.it).

*Informazioni – chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti a:*

- Responsabile Tecnico Servizi Ambientali tramite e.mail al seguente indirizzo: [carlo.cocino@asmisa.it](mailto:carlo.cocino@asmisa.it). - Tel. e fax: 0381-697.201 - PEC: [acquisti@pec.asmisa.it](mailto:acquisti@pec.asmisa.it)

## **8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 679/2016**

Nell'espletamento della procedura di affidamento del servizio richiesto, ASM ISA S.p.a., quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni dati personali, anche particolari e/o relativi a condanne, di rappresentanti, dipendenti e collaboratori delle Società partecipanti / del Candidato.

Il trattamento è finalizzato al corretto espletamento della procedura di affidamento; il mancato conferimento dei dati personali richiesti potrebbe pertanto comportare l'impossibilità di accettare l'idoneità dei partecipanti.

La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché dalla necessità di eseguire un contratto o misure precontrattuali. In alcuni casi, la base giuridica potrebbe essere costituita anche dall'interesse legittimo del Titolare.

I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di privacy vigenti e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.

Il trattamento sarà svolto, in formato cartaceo e con l'ausilio di strumenti elettronici, da personale debitamente autorizzato dalla Società e in alcuni casi anche da Responsabili del trattamento esterni.

I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela legale. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi e comunicati. L'elenco dei Responsabili e delle persone autorizzate al trattamento può essere richiesto al Titolare.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione o trasferimento all'estero e saranno conservati per 10 anni dalla conclusione della procedura di affidamento, fatta salva l'eventuale ulteriore conservazione in caso di azioni giudiziali o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l'origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l'accesso agli stessi, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all'Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dati Personalini ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a ASM ISA S.p.a., con sede in Vigevano Viale Petrarca 68, PEC comunicazioni@pec.asmisa.it, fax 0381 82794, email privacy@asmisa.it.

E' possibile comunicare con il Responsabile della Protezione dei dati di ASM ISA S.p.a. (soggetto designato dal Titolare per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento UE 679/2016), scrivendo a: Ing. Luigi Como – email: dpoprivity@asmisa.it. Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante p.t. di ASM ISA s.p.a. – L'amministratore Unico Arch. Giorgio Tognon.

#### 9. CONTROVERSIE

Avverso la presente procedura è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Per le controversie che potrebbero insorgere nella fase di esecuzione del contratto è competente il Foro di Pavia.

Vigevano, 31/07/2018

**ASM - Impianti e Servizi Ambientali s.p.a.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE TECNICO**

*Carlo Giovanni Cocino*  
*Ing. Carlo Giovanni Cocino*

Allegati:

Mod. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

Mod. B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA;

Mod. C – DGUE adattato al Codice;

Mod. D – OFFERTA TECNICA;

Mod. E – OFFERTA ECONOMICA.